

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/216 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa. La polvere di magnesio è una sostanza con proprietà molto simili a quelle dell'alluminio.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso delle polveri di alluminio e di magnesio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di polvere di alluminio per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio delle polveri di alluminio e di magnesio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tali sostanze da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alle stesse.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) La polvere di alluminio è oggetto di un atto delegato distinto per la sua aggiunta all'allegato II. In questo modo, tuttavia, la polvere di magnesio resterebbe un'alternativa realistica non soggetta a controlli.
- (8) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di magnesio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ »	ex 8104 30 00»	
--	----------------	--

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.